



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI LECCO "RICCARDO CASSIN"
- 1874 -

Statuto sezionale

Approvato con modifiche dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del Club Alpino Italiano, nella riunione del 7 febbraio 2009

ALLEGATO "A" DEL N. 49614/14009 DI REPERTORIO

STATUTO SEZIONALE

C.A.I.

CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Lecco

Titolo I - Denominazione, Sede, Ambito e Durata

Articolo 1 E' costituita l'associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Lecco" e sigla "C.A.I. - Sezione di Lecco". L'associazione gode di soggettività giuridica ed è struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), di cui fa parte a tutti gli effetti, al cui Statuto e Regolamento Generale uniforma il proprio Statuto Sezionale ed il proprio Regolamento Sezionale e di cui adotta lo Stemma ed i segni distintivi. L'associazione adotta uno Stendardo sociale. Lo stendardo è di forma triangolare, con frangia dorata, da un lato di colore azzurro e con lo stemma del C.A.I. e la dicitura "C.A.I. SEZIONE DI LECCO 1874" e dall'altro lato con i colori della bandiera italiana. (vedi fac-simile allegato)

Articolo 2 L'associazione, che si pone in continuità con quella originariamente fondata nell'anno 1874, ha sede in Lecco ed ha durata illimitata. L'ambito di attività della Sezione è definito dal territorio sul quale essa svolge la propria attività organizzata, stabile e continuativa, inclusa la gestione delle strutture ricettive. La zona di attività della Sezione non può estendersi ai comuni non facenti parte della Provincia di Lecco, salvo espressa deroga del Comitato Direttivo Regionale.

Articolo 3 L'associazione è costituita da un numero indeterminato di Soci. I membri dell'associazione sono di diritto Soci del C.A.I.

Titolo II - Scopi

Articolo 4 Nel rispetto degli scopi statutari del Club Alpino Italiano nonché della propria autonomia funzionale, patrimoniale, d'iniziativa, l'associazione ha lo scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale. E' improntata secondo principi di democraticità. Nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I. e del Gruppo Regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le altre Sezioni competenti e/o con altri soggetti pubblici o privati, tenuto conto delle finalità e/o professionalità di quest'ultimi;

- alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

Via Papa Giovanni XXIII, 11 - 23900 LECCO (LC)

Telefono 0341.363588 - FAX 0341.284717

Sito Internet: <http://www.cai.lecco.it> e-mail: sezione@cai.lecco.it

Partita IVA 00763100138 - Codice Fiscale 83004140139



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI LECCO "RICCARDO CASSIN"

- 1874 -

- d) in accordo con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, alla indizione e programmazione, alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo, di sci-alpinismo, di sci di fondo escursionismo, di arrampicata, di speleologia, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla conservazione, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) a pubblicare il periodico sezionale, registrato presso il Tribunale di Lecco con n. 5/78 R.G. e denominato "Notiziario C.A.I." del quale è editrice e proprietaria;
- l) a provvedere alla Sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
- m) a promuovere le attività culturali, didattiche, pratiche nell'ambito dell'alpinismo, dell'alpinismo giovanile, dell'arrampicata, dell'escursionismo, dello sci-escursionismo, dello sci-alpinismo, della speleologia;
- n) ad organizzare raduni, ascensioni collettive ed a favorire quelle individuali, a tal fine costituendo una dotazione sezionale di materiale.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse. Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività dell'associazione. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente. In ogni caso, l'uso temporaneo di detti locali sarà concesso a fronte del rimborso delle spese.

Articolo 5 L'associazione non ha scopo di lucro. Essa è indipendente, apartitica, aconfessionale.

Titolo III - Soci

Articolo 6 I Soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dallo Statuto del C.A.I. – Club Alpino Italiano.

Articolo 7 Chiunque intenda divenire Socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda su apposito modulo, fornito dall'associazione, controfirmata da almeno un Socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti. Per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà parentale. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo. Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto sezionale, lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Articolo 8 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI LECCO "RICCARDO CASSIN"

- 1874 -

Articolo 9 Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno sociale se il Socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto entro il 30 settembre ovvero la domanda di passaggio ad altra Sezione.

Articolo 10 Il Socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e di quelli della Sezione, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale, comprendente anche il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali della Sezione e per le coperture assicurative obbligatorie previste dal C.A.I.;
- c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b) e c) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora. Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del Socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione scritta. I Soci sono considerati morosi qualora non abbiano rinnovato la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il Socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né esercitare i poteri elettorali attivi e passivi, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Non è possibile riacquistare la qualifica di Socio e la conseguente anzianità di adesione se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione cui il Socio era iscritto. La qualità di Socio cessa altresì nei casi indicati dallo Statuto del C.A.I. e dal Regolamento Generale del C.A.I., con le modalità ivi stabilite. I Soci sono liberi di trasferirsi a qualsiasi altra Sezione del Club Alpino Italiano. La richiesta di trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione. I Soci possono dimettersi dalla Sezione e, per l'effetto, dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza. Le dimissioni sono irrevocabili, hanno effetto immediato e non determinano alcun diritto alla restituzione di ratei della quota sociale già versata.

Articolo 11 I diritti e gli obblighi del Socio sono quelli stabiliti nello Statuto del C.A.I. e nel Regolamento Generale del C.A.I. nonché quelli previsti dal presente Statuto. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. I Soci maggiorenni ed in regola con i versamenti hanno diritto di voto nelle Assemblee sezionali ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del C.A.I. e/o della Sezione, se non espressamente autorizzate dagli organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza od in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I. Le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite ed i Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione, anche in caso di scioglimento di quest'ultima.

Articolo 12 Il Consiglio Direttivo della Sezione può adottare, con decisione scritta e motivata da comunicarsi all'interessato, nei confronti del Socio che non osservi lo Statuto o che non tenga un contegno conforme ai principi informativi dell'associazione od alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno. Nei casi più gravi, il Consiglio Direttivo può, sempre con decisione scritta e motivata da comunicarsi al Socio, deliberarne la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso a norma del vigente Regolamento disciplinare del C.A.I.

Articolo 13 La qualità di Socio si perde:

- per morte (in caso di persona fisica) o scioglimento (in caso di ente);
- per dimissioni;

Via Papa Giovanni XXIII, 11 - 23900 LECCO (LC)

Telefono 0341.363588 - FAX 0341.284717

Sito Internet: <http://www.cai.lecco.it> e-mail: sezione@cai.lecco.it

Partita IVA 00763100138 - Codice Fiscale 83004140139



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI LECCO "RICCARDO CASSIN"
- 1874 -

- per morosità biennale, previo accertamento e delibera del Consiglio Direttivo;
- per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo.

I Soci decaduti per morosità possono essere riammessi nell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo. In tale caso, la riammissione è subordinata al pagamento delle annualità non versate.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Articolo 14 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 15 Tutte le cariche e gli incarichi sociali, della struttura centrale e degli organi periferici sono a titolo gratuito e devono essere conferiti a Soci maggiorenni iscritti al Club Alpino Italiano da almeno due anni compiuti. Sono escluse l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso comunque configurato e ciò a far tempo dalla designazione del Socio ad una carica o ad un incarico sociali e sino a tre anni dalla loro conclusione. Gli eletti durano in carica massimo un triennio e possono essere rieletti, salvo quanto espressamente previsto in questo Statuto sezionale. Le elezioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, salvo le specifiche contrarie disposizioni presenti in questo Statuto sezionale ed anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. E' pertanto espressamente escluso dal procedimento di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Tutte le deliberazioni degli Organi sociali sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione.

Capo I - Assemblea dei Soci

Articolo 16 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione. Essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea generale del C.A.I. e del Gruppo Regionale, con le modalità indicate nel Regolamento sezionale;
- delibera sulla relazione e sul bilancio presentati annualmente dal Presidente previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- delibera sull'alienazione dei beni immobili o sulla costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto in unica lettura;
- determina la quota di ammissione e quella associativa per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati del C.A.I.;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- approva annualmente i programmi dell'associazione;

Via Papa Giovanni XXIII, 11 - 23900 LECCO (LC)

Telefono 0341.363588 - FAX 0341.284717

Sito Internet: <http://www.cai.lecco.it> e-mail: sezione@cai.lecco.it

Partita IVA 00763100138 - Codice Fiscale 83004140139



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI LECCO "RICCARDO CASSIN"

- 1874 -

- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno cinquanta Soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Articolo 17 L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione della relazione annuale e del bilancio, per la determinazione della quota di ammissione e la quota associativa annuale, per l'elezione alle cariche sociali. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto e può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno. L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo:

- quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno;
- quando ne fanno richiesta motivata almeno un decimo dei Soci con diritto di voto;
- quando ne fa richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 18 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e con affissione pubblica di apposito manifesto e, se possibile, con avviso inserito sul "Notiziario C.A.I." edito dalla Sezione o con avviso sulla stampa locale, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Articolo 19 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno precedente a quello in cui si tiene l'Assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea, senza il diritto di voto. Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega. Ogni Socio delegato può essere titolare al massimo di una delega.

Articolo 20 L'Assemblea è validamente costituita quando è presente di persona o per delega almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. Tuttavia, in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 21 L'Assemblea nomina un proprio Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori, non ricoprenti cariche sociali. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed, in generale, del diritto di partecipare all'assemblea dei singoli Soci.

Articolo 22 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti. Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione dei beni immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti;

- le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
- le deliberazioni di scioglimento dell'associazione devono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Articolo 23 Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni e la pubblicazione nel "Notiziario C.A.I." edito dalla Sezione. Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sui rifugi od altre opere alpine e le modifiche dello Statuto non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I. a norma del vigente Statuto del Club Alpino Italiano.

Via Papa Giovanni XXIII, 11 - 23900 LECCO (LC)

Telefono 0341.363588 - FAX 0341.284717

Sito Internet: <http://www.cai.lecco.it> e-mail: sezione@cai.lecco.it

Partita IVA 00763100138 - Codice Fiscale 83004140139



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI LECCO "RICCARDO CASSIN"
- 1874 -

Articolo 24 Le votazioni dell'Assemblea sono effettuate per alzata di mano o per appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Tuttavia per le elezioni alle cariche sociali le votazioni sono effettuate mediante scheda segreta. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto, con indicazione nominale delle preferenze che il Socio può esprimere nel massimo di otto. Per l'elezione alle cariche sociali, a parità di voti è eletto il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I. ed a parità di anzianità di iscrizione il più anziano in età.

CAPO II - Consiglio Direttivo

Articolo 25 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Esso si compone di quindici membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi almeno due anni di anzianità di iscrizione e che hanno compiuto i diciotto anni d'età. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 26 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i suoi componenti:

- il Presidente di Sezione, che è il Presidente dell'associazione;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; egli, in questo caso, non ha diritto di voto.

Articolo 27 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto e nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. In particolare il Consiglio Direttivo:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- assume le decisioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea le quote sociali per l'anno successivo;
- redige e propone all'Assemblea, previa approvazione, il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva altresì la relazione del Presidente di Sezione;
- stabilisce il programma annuale di attività dell'associazione e prende tutte le decisioni necessarie per realizzarlo, dandone comunicazione ai Soci attraverso avvisi da esporsi nei locali della Sede;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande di associazione di nuovi Soci;
- autorizza il Presidente di Sezione a firmare gli atti riguardanti l'associazione, determinandone i poteri;
- nomina incaricati o commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- nomina gli incaricati a tenere i rapporti con le Sottosezioni od Gruppi;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto sezionale;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali ed oltre.

Articolo 28 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di Sezione, o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni 60 giorni mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato senza indugio

Via Papa Giovanni XXIII, 11 - 23900 LECCO (LC)

Telefono 0341.363588 - FAX 0341.284717

Sito Internet: <http://www.cai.lecco.it> e-mail: sezione@cai.lecco.it

Partita IVA 00763100138 - Codice Fiscale 83004140139



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI LECCO "RICCARDO CASSIN"

- 1874 -

quando ne fanno richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente di Sezione. Le votazioni sono fatte con voto palese, salvo quando trattasi delle elezioni alla cariche consigliari, nel qual caso si vota con scheda segreta.

Articolo 29 Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario e dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Articolo 30 Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 31 Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con diritto di parola ma non di voto, i Presidenti delle Sottosezioni e dei Gruppi sezionali e, su invito, i responsabili locali dell'A.G.A.I. e del C.N.S.A.S. I predetti possono farsi rappresentare da un loro delegato permanente. Il Consiglio può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. ed i Soci che fanno parte di Commissioni Centrali del C.A.I. Il Consiglio può altresì invitare alle proprie riunioni, con il consenso della maggioranza dei suoi membri, anche persone estranee, qualora sia ritenuto utile o necessario. I soggetti invitati partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono eventualmente farsi rappresentare da un delegato. Il Presidente Onorario e gli ex Presidenti della Sezione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Articolo 32 Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che ne cura la compilazione.

CAPO III - Presidente di Sezione

Articolo 33 Il Presidente di Sezione è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo che hanno maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o comunque abbiano anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Il Presidente di Sezione ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e la firma sociale.

Articolo 34 Il Presidente di Sezione:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento;
 - sovrintende con la collaborazione del Vice Presidente e con l'ausilio del Segretario all'esecuzione delle delibere e delle decisioni del Consiglio;
 - presenta all'Assemblea, previa approvazione del Consiglio Direttivo, la relazione annuale;
 - decide la partecipazione di rappresentanti della Sezione e dello Stendardo sociale a cerimonie e manifestazioni;
 - può prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di questo organo alla sua prima riunione;
 - assume tutte le decisioni inerenti all'ordinaria gestione, nei limiti dei poteri fissati dal Consiglio Direttivo.
- In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I. Il Presidente di Sezione dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del Presidente dell'Assemblea.

Via Papa Giovanni XXIII, 11 - 23900 LECCO (LC)

Telefono 0341.363588 - FAX 0341.284717

Sito Internet: <http://www.cai.lecco.it> e-mail: sezione@cai.lecco.it

Partita IVA 00763100138 - Codice Fiscale 83004140139



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI LECCO "RICCARDO CASSIN"
- 1874 -

Articolo 35 Il Presidente di Sezione dura in carica tre anni; può essere rieletto una prima volta, dopo di che deve intercorrere almeno un anno di interruzione prima di poter essere rieletto nuovamente; il suo incarico termina in ogni caso con lo scadere del mandato di Consigliere.

CAPO IV - Vice Presidente

Articolo 36 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza od impedimento. In tali circostanze. Egli ha gli stessi poteri del Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente all'esecuzione delle delibere e delle decisioni del Consiglio Direttivo.

CAPO V - Presidente Onorario

Articolo 37 Qualora ricorrano le condizioni di seguito specificate, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci può eleggere un Presidente Onorario della Sezione. La carica di Presidente Onorario può essere attribuita ad un solo Socio della Sezione che ha acquisito altissimi meriti nell'esercizio dell'attività svolte dalla Sezione o che ha svolto una effettiva, personale e prolungata attività nell'ambito degli Organi di gestione della Sezione. La proposta per l'elezione a Presidente Onorario deve essere approvata con una maggioranza di voti favorevoli pari a due terzi dei voti espressi dall'Assemblea dei Soci. L'attribuzione ha durata vitalizia.

CAPO VI - Tesoriere

Articolo 38 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente di Sezione.

CAPO VII - Segretario

Articolo 39 Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo. Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, cura l'attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario sovrintende ai servizi amministrativi e contabili dell'associazione.

CAPO VIII - Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 40 Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. Esso dura in carica tre anni e nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Articolo 41 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni. Essi hanno anche il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sullo andamento delle operazioni sociali e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione annuale, da sottoporre all'Assemblea, sulla gestione finanziaria e patrimoniale della associazione.

Articolo 42 Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente, almeno una volta ogni tre mesi. Alle riunioni del Collegio si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

Titolo V - Delegati

Articolo 43 I Delegati rappresentano l'associazione all'Assemblea del C.A.I. ed al Gruppo Regionale delle Sezioni lombarde del C.A.I. Essi sono eletti annualmente dall'assemblea ordinaria e la loro designazione è compatibile con altre cariche ricoperte all'interno dell'associazione. Il Presidente sezionale è delegato di diritto della Sezione. I Delegati sono nominati nel numero e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

Via Papa Giovanni XXIII, 11 - 23900 LECCO (LC)

Telefono 0341.363588 - FAX 0341.284717

Sito Internet: <http://www.cai.lecco.it> e-mail: sezione@cai.lecco.it

Partita IVA 00763100138 - Codice Fiscale 83004140139



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI LECCO "RICCARDO CASSIN"
- 1874 -

Articolo 44 Prima di ogni assemblea del C.A.I. e di ogni riunione del gruppo Regionale lombardo, il presidente deve convocare una riunione del Consiglio Direttivo allargata a tutti i Delegati per discutere gli argomenti iscritti nei relativi ordini del giorno.

Titolo VI - Patrimonio sociale

Articolo 45 Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- dai valori numerari e dai crediti disponibili;
- da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle tasse di iscrizione;
- dalle quote sociali annuali, detratta la parte spettante alla Sede Centrale del C.A.I.;
- dalle sovvenzioni e dai contributi di Enti, Soci e di privati;
- dai proventi derivanti dal patrimonio sociale;
- da qualsiasi altra entrata connessa con l'attività sociale.

Titolo VII - Amministrazione

Articolo 46 I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati presso uno o più istituti di credito o presso un conto postale intestato all'associazione. I titoli di pagamento sono firmati dal Presidente o da persona da lui delegata.

Articolo 47 L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Segretario redige il bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni. Ottenuta l'approvazione del Consiglio, il bilancio unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Articolo 48 I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione tra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. In caso di scioglimento dell'associazione, l'intero suo patrimonio, esaurita la fase di liquidazione a norma dell'art. 30 del Cod. Civ., 11 e 21 delle Disposizioni Attuazione del C.C. e di quanto previsto dallo Statuto del C.A.I., è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci.

Titolo VIII - Commissioni e Gruppi

Articolo 49 Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri e predisponendone il regolamento.

Articolo 50 L'associazione può costituire nel proprio seno, su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni, gruppi organizzati di Soci che intendano sviluppare in maniera particolare una delle attività statutarie o, comunque,



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI LECCO "RICCARDO CASSIN"

- 1874 -

un'attività compatibile con i fini dell'associazione. La costituzione dei gruppi è deliberata dal Consiglio Direttivo della Associazione. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Articolo 51 I Gruppi hanno un proprio Regolamento, che diviene esecutivo con la ratifica del Consiglio Direttivo della Sezione. I Gruppi sono retti da un Consiglio Direttivo e da un Presidente, eletto tra i membri del Consiglio. I Gruppi godono di autonomia tecnico-organizzativa. Essi godono anche di autonomia amministrativa-contabile nei limiti dei fondi assegnati dalla Sezione. Qualsiasi iniziativa di reperimento dei fondi attuata all'esterno della Sezione deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Il bilancio dei Gruppi fa parte del bilancio dell'associazione. I Gruppi devono sempre evidenziare di far parte dell'associazione, utilizzandone la denominazione sociale. I Gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con delibera scritta e motivata.

Articolo 52 Il "Gruppo Ragni della Grignetta", costituito nell'anno 1946 all'interno della Sezione, ha goduto e gode, in forza dell'autonomia consolidatasi negli anni di attività, di soggettività e, conseguentemente, di autonomia patrimoniale distinte da quelle della Sezione di appartenenza. Il "Gruppo Ragni della Grignetta" è retto da un proprio Statuto, diretto ed amministrato da un proprio Consiglio Direttivo. Lo Statuto ed i nominativi dei Consiglieri devono essere comunicati al Consiglio Direttivo sezionale. In considerazione dei meriti acquisiti sia nell'attività alpinistica altamente qualificata sempre professata che nell'azione di istruzione sempre perseguita nonché del lustro che da esse è derivato alla Sezione, il "Gruppo Ragni della Grignetta" continuerà ad utilizzare in unione alla propria la denominazione "C.A.I. Sezione di Lecco". L'uso della suddetta denominazione, che sta ad indicare la perpetuazione della tradizionale appartenenza ideale del Gruppo alla Sezione, può essere revocato con delibera del Consiglio Direttivo della Sezione approvata dall'Assemblea dei Soci della Sezione qualora gli scopi, l'attività ed il comportamento del Gruppo dovessero essere non conformi alle finalità ed allo Statuto dell'Associazione.

Titolo IX - Sottosezioni

Articolo 53 L'associazione può costituire nel territorio di sua competenza, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., una o più Sottosezioni, a richiesta di almeno cinquanta Soci maggiorenni. La costituzione di una sottosezione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere altresì approvata dal competente Gruppo Regionale.

Articolo 54 Le Sottosezioni hanno un proprio regolamento, redatto in conformità allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I. ed al presente Statuto, che deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione. Esse sono dirette ed amministrato da un Consiglio Direttivo presieduto da un Presidente eletto tra i membri del Consiglio: i nominativi di tali soggetti sono comunicati al Consiglio Direttivo della Sezione. Il Presidente della Sottosezione, od un suo delegato, cura i rapporti e le comunicazioni con la Sezione.

Articolo 55 I Soci delle Sottosezioni hanno gli stessi diritti e doveri degli altri Soci dell'Associazione. I Soci delle Sottosezioni sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale nella misura stabilita dall'Assemblea dell'Associazione. Le Sottosezioni sono tenute al versamento alla Sezione delle quote sociali riscosse, trattenendo, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo della Sezione, l'aliquota destinata a contribuire alle spese della Sottosezione.

Articolo 56 Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale nei limiti dei fondi di cui possono disporre e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Le Sottosezioni devono sempre evidenziare di far parte della Sezione di appartenenza, utilizzandone la denominazione sociale. Le Sottosezioni hanno un proprio Regolamento, che non deve essere in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento generale del C.A.I. né con lo Statuto sezionale. Il

Via Papa Giovanni XXIII, 11 - 23900 LECCO (LC)

Telefono 0341.363588 - FAX 0341.284717

Sito Internet: <http://www.cai.lecco.it> e-mail: sezione@cai.lecco.it

Partita IVA 00763100138 - Codice Fiscale 83004140139



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI LECCO "RICCARDO CASSIN"
- 1874 -

Regolamento e le sue eventuali successive modificazioni divengono esecutivi con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Articolo 57 La Sottosezione è sciolta:

- per deliberazione dell'Assemblea dei propri Soci;
- quando i Soci, per due anni consecutivi, si riducono al di sotto del numero minimo di cinquanta, in questa ipotesi l'accertamento di detto presupposto è devoluto al Consiglio Direttivo della Sezione;
- per deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Avverso la delibera di scioglimento è proponibile il ricorso con le modalità previste dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Articolo 58 In caso di scioglimento delle Sottosezioni, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del competente Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. In caso di scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione vengono immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Titolo X - Controversie

Articolo 59 Le controversie fra i Soci o fra Soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento disciplinare del C.A.I. e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa. Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra Soci;
- il Comitato di coordinamento del Raggruppamento Regionale di appartenenza per le controversie fra Soci ed organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del C.A.I.

Articolo 60 Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. è ammesso ricorso a norma del Regolamento disciplinare del C.A.I.

Titolo XI - Disposizioni finali

Articolo 61 Il presente Statuto sezionale, approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione, verrà trasmesso al Club Alpino Italiano ed entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto sezionale si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.

Lecco, 24 marzo 2006